



Norme di comportamento al tavolo durante i tornei in vigore dal 5 ottobre 2017 *(ultima versione approvata dal Consiglio Direttivo del 4/10/2017)*

Le norme che seguono integrano soltanto le regole di comportamento previste dal codice del bridge. Hanno la finalità di ottenere maggiore disciplina in sala durante i tornei con l'intento di garantire un clima adatto ad una competizione sportiva.

1. PRESENZA IN SALA

Una coppia, prima del cambio, non può mai lasciare il tavolo. In caso di necessità, e previa autorizzazione dell'arbitro, può allontanarsi un solo componente alla volta, avendo cura personalmente di rientrare entro il cambio del turno. **L'arbitro, alla chiamata del cambio del turno, non dovrà preoccuparsi di chiamare gli assenti, per i quali sarà tollerato un ritardo non superiore a 15 secondi.** Certificato il ritardo, l'arbitro procederà a rilevare l'infrazione.

I giocatori della coppia che non può giocare per lo stato di riposo potranno allontanarsi dalla sala, previa autorizzazione dell'arbitro, solo dopo aver effettuato le proprie incombenze (verifica dei board, annotazioni del riposo, ecc...), curandosi di farvi rientro con tempestività alla chiamata del cambio di turno. **Durante ogni tipo di pausa i giocatori devono mantenere un comportamento adeguato evitando di recare disturbo a chi sta giocando.**

2. COMPORTAMENTO AL TAVOLO

È assolutamente vietato commentare le mani (licite o giocate) col partner o con gli avversari, sia al tavolo che in altro luogo. Con i partner, gli avversari o gli arbitri, sia al tavolo che nell'area di competenza del torneo, **è assolutamente vietato alzare la voce o compiere azioni che possano provocare fastidio o imbarazzo fra i presenti.**

3. ARBITRO

Nel caso di intervento arbitrale al tavolo **i giocatori hanno diritto di ricevere chiare spiegazioni tecniche** in merito alla questione oggetto di reclamo, ma, assunta la definitiva decisione arbitrale, **non è consentito contraddire l'arbitro o discutere le decisioni prese.** I giocatori e l'arbitro sono tenuti a **rispettare scrupolosamente l'orario di inizio della gara.**

4. PROVVEDIMENTI

4.1 L'infrazione di una delle norme, nel caso in cui l'arbitro decida di non assegnare una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 90 del Codice di Gara Figb, e di non inoltrare il referto agli organi di giustizia federali, sarà sanzionata dall'arbitro con l'ammonizione, a seconda della gravità e/o reiterazione dell'infrazione. Per praticità

si esemplifica con i termini: cartellino giallo e cartellino rosso.

4.2 È considerato di particolare gravità un comportamento scorretto o antisportivo nei confronti di un giocatore di categoria inferiore oppure se un'infrazione è commessa da un componente degli organi sociali previsti dallo statuto. Va equiparata ad un cartellino rosso.

4.3 Nel caso in cui un giocatore riceva entro sei mesi un secondo cartellino giallo, ai sensi di questo regolamento, sarà soggetto alla sanzione della sospensione di 7 giorni (escluso il giorno del provvedimento) dalla partecipazione a gare organizzate dall'Associazione.

4.4 Ugual sanzione sarà applicata nei suoi confronti nel caso in cui riceva dall'arbitro un cartellino rosso diretto.

4.5 Avverso le sanzioni relative a comportamenti in gara comminate dall'arbitro con cartellini gialli o rossi l'interessato, entro il giorno successivo alla gara, può fare ricorso all'Ufficio di Presidenza, con modalità che lo stesso Ufficio stabilisce. In tal caso la sanzione prevista dal precedente p.4.3 viene sospesa in attesa della decisione dell'Ufficio. A seguito del ricorso il provvedimento comminato dall'arbitro può essere riformato anche in senso peggiorativo, soprattutto in presenza di ricorso temerario o pretestuoso.

4.6 Ai sensi e per gli eventuali ulteriori provvedimenti di cui all'art. 7, commi 2 e 3, dello statuto, l'arbitro è tenuto a comunicare con mail subito dopo il termine della gara al Presidente dell'Associazione e per conoscenza ad un incaricato, la comminazione delle infrazioni sanzionate con l'assegnazione di un cartellino e i comportamenti degli associati giudicati scorretti e inviati al giudice sportivo nazionale per i provvedimenti di competenza.

4.7 I componenti del consiglio direttivo presenti alla gara sono designati come assistenti dell'arbitro (art. 80 b n. 2 lettera g del codice di gara figb) e legittimati a informare il presidente dell'associazione nel caso in cui non venga fatto dall'arbitro.

4.8 Sarà cura dell'Associazione comunicare con mail all'interessato e al Presidente del Collegio dei Probiviri, la sanzione comminatagli e tenere aggiornata la situazione dei cartellini, consultabile a richiesta degli interessati.

CONSIDERAZIONI FINALI

Un torneo di Bridge è, a tutti gli effetti, una competizione sportiva che richiede comportamenti leali e rispettosi del Codice Internazionale del Bridge. Al tavolo va mantenuto l'ordine, eseguendo con celerità ed attenzione la registrazione degli scores o delle Bridgemate, i cambi dei board, il riposizionamento corretto delle carte nel board, fino alla chiusura dei bidding box a fine torneo. Dopo che le carte sono state riposte nei board, non vanno estratte nuovamente, ciò comporta la responsabilità oggettiva della coppia, nel caso di verifiche inconvenienti derivati da questo comportamento. L'angolista è bene accetto se non interviene in alcun modo. Se una coppia gioca troppo lentamente è passibile di penalità arbitrale.